Codice A1103A
D.D. 10 maggio 2022, n. 261
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 6 FOR/2017).

ATTO DD 261/A1103A/2022 DEL 10/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 6 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 1013 del 13.12.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Pinerolo (TO) a carico dei signori *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* e *omissis* e residente in *omissis*, in qualità di trasgressori**,** nei confronti dei quali con processo verbale n. 23/2017 del 30.06.2017 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati in Località Costagrande nel Comune di Pinerolo (TO) su terreni individuati al Catasto Foglio 7, part. 105 – 106 - 108 *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione, in concorso, dell'art. 13, c. 1 della L.r. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 18, c. 2 bis del Regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011, relativo al taglio di piante nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali (in un bosco a governo misto) in violazione delle disposizioni del relativo regolamento ed al mancato rispetto dell'obbligo della contemporaneità del taglio della componente a fustaia e della componente a ceduo;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che i sopra richiamati sig.ri *omissis* hanno presentato nei termini, tramite il loro legale, degli scritti difensivi non aventi peraltro natura esimente rispetto alla condotta contestata dal momento che, come evidenziato dall'Accertatore, in sede di controdeduzioni, è espressamente previsto dal Regolamento forestale che il taglio delle due componenti (fustaia e ceduo) avvenga contemporaneamente; contestazione suffragata dal fatto che, a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data 16.3.2022, il taglio della componente a ceduo non è mai avvenuto, come da documentazione fotografica;

visto in particolare l'art. 13, c. 1 della L.r . n. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 18, c. 2 bis del Regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 ed in particolare l'art. 5 che contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità dei soggetti vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 13, c.1 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della medesima Legge;

determina

in Euro 1.500,00 la somma dovuta (da ciascuno dei concorrenti) a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma per spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 (dovute nel solo caso di notifica a mezzo raccomandata r/r);

I N G I U N G E

ai sunnominati sig.ri *omissisomissis***,** in qualità di trasgressori di pagare (entrambi) la somma complessiva di **Euro 1.510,61** di cui Euro 1.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella